Art. 75 Interventi soggetti a permesso di costruire

- 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 73 e 80, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:
- a) la realizzazione di nuove costruzioni di cui alla lettera g) dell'articolo 72 o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili lorde, con esclusione degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 80;
- b) gli interventi soggetti a restauro e risanamento, anche qualora relativi a beni vincolati e già autorizzati dalla competente Soprintendenza;
- c) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
- d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso di interventi con autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio e d'infrastrutturazione del territorio, ad esclusione dei sottoservizi soggetti a comunicazione;
- e) l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione esistenti, e delle relative strutture esistenti, nonché la loro modifica ad esclusione dei casi di cui all'articolo 73, comma 3, lett. e) e dell'articolo 80, comma 1, lett. l).
- 2. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.
- 3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), si applica quanto disposto dall'articolo 80, comma 2, in materia di alternatività tra permesso di costruire e scia.